

IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN EUROPA LE SCHEDE DI ASILO IN EUROPA



FRANCIA

Base giuridica

L314- 11 8° e L313-13 del CESEDA (*Code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile*)

Ambito di applicazione

In Francia esiste un regime giuridico speciale che regola le procedure di ricongiungimento familiare dei beneficiari di protezione internazionale rispetto al diritto dell'immigrazione. Non esiste nessuna differenza tra rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria per quanto riguarda i diritti e le procedure per il ricongiungimento familiare.

In francese si distingue quindi il “*regroupement familial*”, per indicare la procedura classica applicabile agli stranieri, dal “*rapprochement familial*”, procedura di riunificazione per i beneficiari di protezione internazionale.

Gli articoli L314- 11 8° e L313-13 del CESEDA (*Code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile*) sono il fondamento giuridico di questa procedura, rispettivamente per i rifugiati e per i beneficiari di protezione sussidiaria.

L'articolo L314-11 stabilisce che il permesso di residenza di 10 anni sia accordato al coniuge del rifugiato e ai suoi figli, fino al compimento del diciannovesimo anno di età. Nel caso in cui il matrimonio sia stato celebrato prima del riconoscimento della protezione internazionale, o se è stato celebrato da almeno un anno, è necessario dimostrare una vita in comune. L'articolo L313-13 prevede le stesse condizioni per i beneficiari di protezione sussidiaria con la sola differenza che il permesso di soggiorno è temporaneo.

Chi può beneficiare del ricongiungimento

- Il coniuge che ha la possibilità di provare una vita comune con il beneficiario di protezione internazionale attraverso il matrimonio, la convivenza provata attraverso certificato, “pacs” o altre forme di contratto di unione;
- I figli minori a carico fino al diciottesimo anno di età (cioè fino al diciannovesimo compleanno) L'età presa in conto è quella al momento della presentazione della domanda del visto all'autorità consolare competente. Se i figli sono nati da una precedente unione, il beneficiario di protezione internazionale deve essere l'unico ad avere la potestà genitoriale.

- I minori stranieri non accompagnati hanno il diritto di richiedere il ricongiungimento familiare per i membri di primo grado della famiglia

Chi non ha diritto ha richiedere il ricongiungimento familiare:

- I figli maggiorenni che hanno già compiuto il 19esimo anno di età;
- I figli sotto tutela;
- I figli minori ma già sposati e/o con figli;
- I genitori dei beneficiari di protezione internazionale;

Le unioni (matrimonio o altro) che sono avvenute dopo l'ottenimento della protezione internazionale, possono dare luogo al ricongiungimento familiare dopo un anno di vita in comune. La vita comune è verificata in base all'intensità dei legami. È necessario a tal proposito conservare le tracce del legame con il coniuge. Nel caso in cui il beneficiario di protezione internazionale non vuole aspettare un anno dopo l'ottenimento della protezione internazionale, può far venire la sua famiglia seguendo la procedura classica di ricongiungimento.

Procedura

Per poter iniziare la procedura di «*rapprochement familial*» è necessario che un membro della famiglia del beneficiario di protezione internazionale presenti una domanda di visto di lungo soggiorno alle autorità consolari francesi nel paese d'origine. È consigliabile anche che il beneficiario di protezione internazionale invii una lettera all'ufficio delle «famiglie dei rifugiati» del Ministero degli interni per avvertire della sua intenzione di procedere al ricongiungimento.

Le autorità consolari procedono all'esame della composizione della famiglia presso l'OFPPA, l'ufficio francese di protezione dei rifugiati e apolidi, che ha il compito non solo di esaminare le domande di asilo in prima istanza ma anche di assicurare i servizi relativi allo stato civile per tutte le persone poste sotto la sua protezione, ovvero i beneficiari di protezione internazionale. Nel caso ci sia discordanza tra gli elementi presentati all'autorità consolare e gli elementi di stato civile registrati all'OFPPA, la richiesta di ricongiungimento può essere sospesa. Il beneficiario di protezione internazionale è informato e per contestare la sospensione deve adire il procuratore del tribunale ordinario di Parigi per rettificare i dati relativi alla sua composizione familiare. In ogni caso le autorità consolari possono verificare l'autenticità dei documenti presentati e imporre un periodo supplementare di istruzione della domanda di 8 mesi.

Dopo aver ottenuto il visto, i membri della famiglia hanno tre mesi per lasciare il paese di origine e due mesi dopo l'ingresso in Francia per presentarsi in questura e domandare un titolo di soggiorno. I minori in Francia non hanno l'obbligo di avere un titolo di soggiorno perché sono considerati regolari. I membri della famiglia però non ottengono automaticamente lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria anche se hanno il diritto di presentare una domanda di asilo. Per i beneficiari dello status di rifugiato, la giurisprudenza applica il principio secondo il quale il coniuge della stessa nazionalità del rifugiato e i figli minori ottengono lo status di rifugiato.

Né la legge né nessun altro strumento normativo precisano i **tempi di attesa** necessari per le pratiche di ricongiungimento familiare. In pratica però il tempo medio di attesa tra la presentazione della domanda di visto e l'arrivo dei membri della famiglia in Francia è di circa 2 anni.

Differenze con la procedura di ricongiungimento per i cittadini di paesi terzi non titolari di protezione

La procedura classica di ricongiungimento familiare è regolata dall'articolo L411-1 e seguenti del CESEDA. A differenza della procedura sopra descritta, lo straniero deve soddisfare una serie di condizioni per poter richiedere il ricongiungimento familiare:

- Almeno diciotto mesi di residenza legale in Francia;
- Risorse economiche sufficienti

- Condizioni abitative stabilite da leggi e decreti e verificate dal comune di residenza
- Rispetto dei principi della Repubblica francese

Costi

Il costo della presentazione di domanda di visto per questa procedura di ricongiungimento è di circa 100 euro, totalmente a carico del richiedente. Fino al 2009, l'OFII (ufficio francese per l'immigrazione e l'integrazione) gestiva degli aiuti economici per l'organizzazione del viaggio grazie al contributo del FER (Fondo Europeo per i Rifugiati). Questo aiuto è stato sospeso nel 2009 e attualmente l'OIM propone solo delle tariffe preferenziali per l'acquisto del biglietto aereo.

Ricorso

Ogni decisione di rifiuto di rilascio del visto deve essere motivato da parte delle autorità consolari. Entro due mesi dalla data di notifica della decisione, il beneficiario di protezione internazionale può presentare ricorso alla Commissione di ricorso contro i rifiuti di rilascio dei visti del Ministero degli interni. Il ricorso deve essere redatto in prima persona dall'interessato e firmato e occorre rispondere precisamente ai motivi di rifiuto indicati nella decisione delle autorità consolari. Se anche la decisione della Commissione è negativa, è prevista la possibilità di presentare appello al Tribunale amministrativo di Nantes (in Francia è a Nantes che ha sede l'ufficio di stato civile per gli stranieri e i francesi residenti all'estero). Gli altri gradi di ricorso possibili sono: la Corte di appello amministrativa e il Consiglio di Stato.

Criticità o principali ragioni di un eventuale rigetto del visto

Nonostante ci sia una procedura semplificata per il ricongiungimento familiare per i membri della famiglia dei beneficiari della protezione internazionale, nella realtà le procedure sono molto lunghe e complesse. Uno degli ostacoli maggiori è rappresentato dalle autorità consolari del paese di origine dove si deve presentare la domanda di visto. Senza nessun termine legale previsto e pratiche arbitrarie molto diverse. Molto spesso le autorità consolari mettono in dubbio l'autenticità dei documenti di stato civile, sospendendo e bloccando di fatto la procedura di ricongiungimento.

Anche la Corte europea per i diritti dell'uomo ha più volte ripreso la Francia per le sue procedure troppo lunghe e poco trasparenti in violazione dell'articolo 8 della CEDU:

- Arrêt Tanda-Muzinga c. France, n° 2260/10, 10 juillet 2014
- Décision Senigo Longue c. France, n° 19113/09, 10 juillet 2014
- Décision Ly c. France, n° 23851/10, 10 juillet 2014
- Décision Mugenzi c. France, n° 52701/09, 10 juillet 2014

Questi casi riguardavano sia le procedure di ricongiungimento familiare per i beneficiari di protezione internazionale sia la procedura classica applicabile ad ogni straniero.

Anche a seguito di queste condanne, nel progetto di legge presentato da poco al parlamento sulla riforma del sistema di asilo la procedura è in parte modificata. La legge ancora non è stata votata. L'articolo 22 del progetto di legge prevede una presunzione di validità dei documenti di stato civile presentati se le informazioni corrispondono a quelle registrate all'ufficio di stato civile dell'OFPPRA, al fine di limitare l'esame arbitrario dell'autenticità di tali documenti da parte delle autorità consolari.

Scheda aggiornata a novembre 2014